


PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA

N. 6/10^a del 29.11.2018

SIRIO
23.11.18

V COMMISSIONE



2^a COMM. CONSILIARE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Proposta di legge statutaria di iniziativa del Consigliere regionale
Sinibaldo Esposito
recante:

“Introduzione della Consulta statutaria - Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”

Reggio Calabria,

Il Consigliere regionale
On.le Sinibaldo Esposito

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 46976 del 29.11.18

Classificazione: 02-09

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si inquadra nell'ambito del più ampio ed ambizioso obiettivo volto, da un lato, a dare nuovo impulso e maggiore centralità agli Statuti regionali, quali fonti ad efficacia rinforzata e primari strumenti di attuazione dell'autonomia regionale, riconosciuta e favorita dall'art. 5 della Costituzione; dall'altro, ad elevare il livello qualitativo della legislazione regionale.

Il rilievo degli Statuti nella configurazione dell'autonomia regionale è risultato accresciuto in seguito alle modifiche al Titolo V della Costituzione, attuate con le leggi costituzionali n. 1 del 22 novembre 1999 e n. 3 del 18 ottobre 2001, che, oltre ad estendere le competenze legislative delle Regioni, hanno tra l'altro eliminato ogni controllo del Parlamento sul testo statutario deliberato dai singoli consigli regionali.

Affinchè le norme statutarie risultino davvero efficaci e concretamente applicate, tuttavia, risulta fondamentale prevedere dei meccanismi che, appunto, ne garantiscano il rispetto in modo generalizzato e, *in primis*, da parte delle istituzioni e degli organi regionali.

Proprio a questa principale funzione rispondono i c.d. organi di garanzia statutaria, costituiti – sia pure con varie denominazioni – in quasi tutte le Regioni a statuto ordinario con il fine di garantire il rispetto dello Statuto da parte delle fonti normative regionali subordinate, ovvero leggi e regolamenti.

Va detto immediatamente che la Calabria è stata una delle prime Regioni che, oltre a prevedere nel proprio ordinamento un organo di garanzia statutaria, ha provveduto ad adottare tempestivamente una specifica legge che ne disciplinasse composizione e funzioni (la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2).

Nonostante ciò, anche a seguito dell'impugnazione della legge regionale attuativa da parte del Governo e della successiva pronuncia di parziale incostituzionalità della stessa da parte della Corte costituzionale (con la sentenza n. 200 del 2008), la Consulta statutaria – originariamente prevista dall'articolo 57 dello Statuto regionale – è stata soppressa a seguito dell'abrogazione dello stesso articolo ad opera dell'art. 6 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 (*Modifiche allo Statuto della Regione Calabria*), prima ancora che potesse entrare concretamente in funzione.

Tuttavia, l'esperienza maturata in questi ultimi anni nelle diverse realtà regionali, soprattutto in termini di mancata od incompleta attuazione degli statuti a causa della insufficiente incisività degli stessi, ha dimostrato l'utilità di prevedere un organo di garanzia che sia in grado di interpretare e far applicare correttamente le norme statutarie. Da qui, la presente proposta di modifica statutaria, che intende reintrodurre nel nostro ordinamento regionale la Consulta statutaria, mantenendo buona parte dell'impianto e delle caratteristiche dell'organo precedentemente soppresso, a suo tempo confermati dalla stessa Corte costituzionale. Essa, inoltre, è stata elaborata all'esito della serie di audizioni di professori universitari degli Atenei calabresi, svolte in Commissione Riforme nel corso della prima parte di questa Legislatura sul tema delle prospettive di revisione dello Statuto, durante le quali si è registrato un generale consenso in ordine alla ricostituzione dell'organo di garanzia in questione.

Nel dettaglio, la proposta si compone di due articoli.

L'**articolo 1** prevede l'inserimento nello Statuto, al Titolo X dedicato agli strumenti di garanzia, dell'art. 57 bis (che segue l'originario art. 57, abrogato nel 2010), contenente la disciplina generale del nuovo organo di garanzia.

In particolare, la disposizione regola la composizione dell'organo, i requisiti generali e la durata in carica dei suoi membri, nonché le funzioni fondamentali assegnate, demandando alla legge regionale e ad un proprio regolamento interno, adottato dalla stessa Consulta, la determinazione della concreta disciplina del suo funzionamento e l'eventuale individuazione di ulteriori attribuzioni.

L'articolo 2, invece, attesta l'invarianza finanziaria sul bilancio regionale della modifica statutaria, avente carattere ordinamentale.

RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

La presente proposta di legge può definirsi neutra sotto il profilo economico – finanziario, provvedendo a reintrodurre nell'ambito dell'ordinamento regionale la Consulta statutaria e, pertanto, contenendo modifiche allo Statuto regionale di carattere ordinamentale, insuscettibili come tali di produrre oneri a carico del bilancio regionale, così come si evince dalla relazione illustrativa.

Si allega il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “Introduzione della Consulta statutaria – Integrazione della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
				//
Totale	//			//

Proposta di legge statutaria
di iniziativa del Consigliere regionale Sinibaldo Esposito
***“Introduzione della Consulta statutaria – Integrazione della legge regionale 19
ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”***

Art. 1

(Introduzione della Consulta statutaria)

1. Al Titolo X (Strumenti di garanzia) della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), è introdotto il seguente articolo:

“Art. 57 bis
(Consulta statutaria)”

1. La Consulta statutaria è organo indipendente di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie.
2. Essa è composta da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti e scelti tra: magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile con almeno dieci anni di carriera; professori universitari ordinari in materie giuridiche con almeno dieci anni di carriera; avvocati con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione.
3. La Consulta è insediata con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale. I suoi membri durano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che resta in carica per tre anni, eventualmente rinnovabili. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.
5. La carica di componente della Consulta è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali dell'organo.
6. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; opera secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
7. Possono rivolgersi alla Consulta:
 - a) il Presidente del Consiglio regionale;
 - b) un quinto dei componenti del Consiglio regionale;
 - c) il Presidente della Giunta;
 - d) il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, previa delibera dell'organo;
 - e) il Difensore civico;
 - f) la Commissione per le pari opportunità;
 - g) le Commissioni d'inchiesta;
 - h) con riguardo alla materia referendaria, i soggetti promotori della richiesta di referendum.
8. La Consulta si esprime in particolare:
 - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
 - b) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione e gli Enti locali;
 - c) sulla compatibilità con lo Statuto di disegni e proposte di legge o proposte di regolamento;

d) sulla regolarità ed ammissibilità delle richieste di referendum;
e) negli altri casi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

9. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e detta le norme relative al suo funzionamento, nonché alla nomina ed al trattamento economico dei suoi componenti.

10. Gli organi regionali si adeguano alle valutazioni espresse dalla Consulta. Il Consiglio regionale può comunque decidere in senso contrario a singole pronunce, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Reggio Calabria,